

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 24 gennaio 2017, il ricorrente espone di avere stipulato il 15 aprile 2008 con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento per € 27.888,00, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione in 120 rate mensili di € 232,40 ciascuna, corrispondendo in via anticipata interessi, premi assicurativi, commissioni e oneri vari, portati a deconto dell'importo finanziato; il finanziamento veniva estinto in via anticipata nell'agosto 2012.

Il ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni, degli oneri e dei premi versati, per complessivi € 4.869,21, con gli interessi legali e il rimborso delle spese di assistenza.

DIRITTO

L'applicabilità dell'art. 125 sexies del T.U.B.

Il ricorrente afferma che il proprio diritto al rimborso degli oneri non maturati e non goduti a



seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento troverebbe fondamento negli articoli 125 e 125 *sexies* del T.U.B. Quest'ultima norma, al comma 1, stabilisce che *«il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»*.

Senonchè il contratto oggetto del ricorso è stato stipulato nell'anno 2008 e dunque non è applicabile la disciplina di cui all'art. 125 *sexies* del T.U.B., introdotta con il d.lgs. n. 141/2010 ed entrata in vigore il 1° giugno 2011, bensì il vecchio art. 125 co. 2 del T.U.B., il quale si limitava a prevedere che, *“se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal C.I.C.R.”*. E non avendo quest'ultimo emanato alcuna disposizione attuativa, sono rimaste applicabili transitoriamente le norme di cui al d.m. dell'8 luglio 1992, in forza del quale *“il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”*.

Come già riconosciuto dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 6167/2014, *“tale norma [l'art. 125 *sexies* del T.U.B.] discende dal disposto dell'art. 8 della Direttiva 87/102/CEE (ed è stato poi ripreso dal d.m. dell'8 luglio 1992)”*. Il Collegio ABF di Roma, con la decisione n. 1215/2017 condivisa da questo Collegio, ha osservato che *“si tratta di previsione poi ribadita, in un quadro di continuità con la precedente normativa comunitaria in materia, dalla Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, recepita dal d.lgs. n. 141/2010, che sostituisce la norma comunitaria del 1987, al cui art. 16 è ripetuto, nel quadro di un più compiuto insieme di disposizioni dirette ad accrescere i doveri di informazione precontrattuale, che «il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto»*.

Sulla sussistenza del diritto all'equo rimborso degli oneri non maturati e non goduti anche in momenti antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 125 *sexies* del T.U.B. questo Collegio si è già espresso osservando che *“il rapporto contrattuale anticipatamente estinto, seppure sorto nel vigore del vecchio testo dell'art. 125, secondo comma, T.U.B. in quanto stipulato in data anteriore a quella di entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010, sia soggetto alle previsioni dell'art. 125 *sexies* T.U.B., come introdotto dal d.lgs. n. 141/10. Sussiste, dunque, in via generale, il diritto, in capo al ricorrente, di ottenere l'eventuale rimborso della quota di commissioni e oneri che non fosse maturata al momento dell'anticipata risoluzione ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B.”* (decisione n. 9018/2017); e che *“è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello di ritenere che il diritto al rimborso degli oneri non maturati prima dell'estinzione del contratto sia ricavabile già dal testo previgente dell'art. 125 T.U.B.”* (decisione n. 8095/2017).

In senso conforme si rimanda anche, fra le altre, alle decisioni dei Collegi ABF di Torino n. 5382/2017, Roma n. 8118/2017 e 1215/2017, Palermo n. 9158/2017, Milano n. 10497/2016.

La legittimazione passiva rispetto agli oneri assicurativi.

Sul rimborso degli “oneri assicurativi”, l'orientamento dei Collegi dell'ABF è univoco nel riconoscere la pacifica rimborsabilità da parte dell'intermediario degli oneri assicurativi non



goduti: al riguardo, si rinvia alle decisioni n. 10929/2016 e 6167/2014 del Collegio di Coordinamento ABF in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa connessa, che trova nella legge n. 221/2012 il riconoscimento normativo della responsabilità concorrente di finanziatore e assicuratore, con la necessità di conseguente affermazione del diritto della ricorrente alla restituzione da parte dell'intermediario della quota non maturata dei premi: non può quindi trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dedotta dall'intermediario.

Sul punto, anche per quanto concerne il rapporto di solidarietà/garanzia che sussiste tra impresa assicuratrice e intermediario, si richiama la decisione di questo Collegio n. 3676/2017, con la quale si è stabilito che *“non può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione di quota parte del premio assicurativo, fondata sul fatto che tale premio sia stato trattenuto da altro soggetto. Ed invero, gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non interferiscono con il profilo della legittimazione; il finanziatore è comunque esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte del collegamento negoziale tra finanziamento e polizza assicurativa”*.

Inoltre, non emerge la pattuizione di un criterio di rimborso alternativo a quello *pro rata temporis*; va pertanto applicato il metodo proporzionale (cfr., fra le altre, la decisione n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento ABF).

Le commissioni non maturate e gli oneri non goduti.

Con riguardo alla richiesta di corresponsione degli oneri non maturati e delle commissioni non godute si fa rinvio, in via generale, all'approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento ABF, che ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nei ricorsi in materia di estinzione anticipata di un finanziamento con riferimento al rimborso delle commissioni e degli oneri a vario titolo corrisposti e dei costi assicurativi, al criterio di distinzione tra costi cd. *up-front* e *recurring* e all'eccessiva onerosità dei costi di mediazione.

Con riguardo particolare alle commissioni di cui si chiede la restituzione in ricorso, si osserva, in merito alle “commissioni dell'intermediario del credito” (*Commissioni dell'agente in attività finanziaria*), per le quali il contratto (all'art. 1, lett. c) specifica che remunerano *“le attività di ricerca e di mediazione”*, i Collegi ABF, nella recente Conferenza tenutasi in data 15 maggio 2017, le hanno ritenute aventi natura *up-front* relativamente a contratti analoghi, in ragione dell'esplicitazione che trattasi di attività prodromiche alla conclusione del contratto.

La voce di costo relativa alle “commissioni bancarie” (*Commissioni dell'istituto finanziatore*) è stata invece considerata *recurring*, in linea con quanto stabilito nelle linee generali della richiamata Conferenza del 15 maggio 2017; nel contratto in esame le norme contrattuali (all'art. 1, lett. a) fanno esplicito riferimento a *“oneri acquisizione provvista e conversione tass”*, attività non chiaramente definite e collegate alle attività preliminari, che trovano riscontro in contratti analoghi dell'intermediario resistente.

Anche la voce di costo “commissioni finanziarie” (*Commissioni dell'intermediario finanziario*) è stata considerata *recurring*; nella fattispecie, peraltro, il contratto (all'art.1, lett. b) evidenzia la remunerazione di attività gestorie (*“attività preliminari, di ammortamento e conclusive del prestito; attività di riscossione, rapporti contabili”*), riscontrabili in contratti analoghi dell'intermediario resistente.

Applicando il criterio *pro rata temporis*, elaborato dai Collegi ABF, e tenuto conto delle



restituzioni già intervenute, si ottiene dunque il seguente risultato:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni Istituto finanziatore</i>				963,25	561,90		561,90
<i>Commissioni intermediario finanziario</i>				2.231,04	1.301,44	554,40	747,04
<i>Commissioni ad Agente in att. Finanziaria</i>				3.904,32			0,00
<i>Premi assicurativi</i>				2.199,01	1.282,76		1.282,76
Totale							2.591,70

L'importo come sopra calcolato non coincide con la richiesta del ricorrente, in considerazione delle precedenti valutazioni sulle commissioni dell'intermediario del credito.

Gli interessi legali.

Sugli importi come sopra dovuti vanno applicati gli interessi legali dalla data del reclamo sino al saldo, come stabilito dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 5304/2013.

Le spese di assistenza.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non trova accoglimento alla luce delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4618/2016.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.591,70 (duemilacinquecentonovantuno/70), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI